

Decreto federale che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 2 ottobre 2000¹,

decreta:

Art. 1

La garanzia federale è accordata:

1. Zurigo

all'articolo 31 numeri 1 e 6 come anche all'articolo 31a della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 12 marzo 2000;

2. Uri

agli articoli 23, 76 capoversi 2 lettera c e 3, 78, 82, 83 capoversi 1 e 2, 92 lettera e, e 106 capoverso 1 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 21 maggio 2000, come anche all'abrogazione dell'articolo 92 lettera c della costituzione cantonale, parimenti accettata nella votazione popolare del 21 maggio 2000;

3. Zugo

ai paragrafi 41 lettera 1 numero 1, 53 e 77 capoverso 2 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 12 marzo 2000;

4. Appenzello Esterno

agli articoli 56, 60 capoverso 1 lettere g ed h, 60^{bis}, 74 capoversi 2 e 3, 77 capoverso 1 lettera e della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 21 maggio 2000 come anche all'abrogazione dell'articolo 60 capoverso 1 lettere b, c, f, della costituzione cantonale, parimenti accettata nella votazione popolare del 21 maggio 2000;

5. Appenzello Interno

all'articolo 40 della costituzione cantonale, accettato nella Landsgemeinde del 26 aprile 1998 e all'abrogazione degli articoli 41 e 42 della costituzione cantonale, parimenti accettata nella Landsgemeinde del 26 aprile 1998 come anche all'articolo 2 capoverso 3 della costituzione cantonale, accettato nella Landsgemeinde del 30 aprile 2000;

¹ FF 2000 4567

6. Grigioni

agli articoli 7 capoverso 1, 19 capoverso 1, 39, 47-53, e alla disposizione finale della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 12 marzo 2000, come anche all'abrogazione dell'articolo 50^{bis} della costituzione cantonale, parimenti accettata nella votazione popolare del 12 marzo 2000.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

2317